

I. LEGGE ISTITUTIVA DEL VOLONTARIATO 266/91

L. 11 agosto 1991, n. 266[1]

Legge-quadro sul volontariato

Articolo 1 -

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Articolo 2 -

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 3 -

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4

Assicurazione degli aderenti ad associazioni di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Con decreto del ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive e sono

disciplinati i relativi controlli.

Articolo 5 -

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli art. 600 e 786 cod. civ., accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli art. 2659 e 2660 cod. civ.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o

negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 6 -

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli art. 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.

Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del TAR è appellabile entro trenta giorni dalla notifica della stessa al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 7

Convenzioni.

1. Lo Stato le regioni le provincie autonome , gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudini e capacità operative.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette e garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere la continuità delle attività oggetto delle convenzioni, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Devono inoltre prevedere forme di verifiche delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente col quale viene stipulata la convenzione medesima.

Articolo 8 -

Agevolazioni fiscali

1. [2] Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. [2] -[3] Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

(1 ter) Con i decreti legislativi di cui al comma uno e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in danaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate ad attività di volontariato riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno

due anni negli appositi registri. A tal fine in deroga alla disposizione in cui alla lettera a) del comma uno dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni ai sensi dell'articolo 10, 65 e 110 del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni per un ammontare non superiore a lire due milioni ovvero ai fini del reddito di impresa nella misura del 50% della somma erogata entro il limite del 2% degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

omissis[4]

4. [5] I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale su redditi (ILDR), qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto marginalità, di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.[6]

Articolo 10

Norme regionali e delle provincie autonome.

Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazioni e di iniziative del volontariato e favorirne lo sviluppo. In particolare disciplinano

- a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le provincie autonome
- b. le forme di partecipazione consultiva delle org. Iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione negli interventi dei settori in cui esse operano.
- c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazione per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento.
- d. gli organi e le forme di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 6 ;
- e. le condizioni e le forme di finanziamento per le attività di volontariato ;
- f. la partecipazione dei volontari adenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale svolti o promossi dalla regione .. nei settori di diretto intervento delle organizzazioni

stesse.

Articolo 11 -

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Articolo 12

Osservatorio nazionale per il volontariato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli affari sociali, è istituito l'osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal ministro per gli affari sociali o da un suo delegato. E' composto da 10 rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'osservatorio, che si avvale del personale e dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal segretariato generale della presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti :

- a. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte ;
- b. promuovere ricerche e studi in Italia ed all'estero ;
- c. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato ;
- d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate ;
- e. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge ;
- f. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di

attuazione delle normative nazionali e regionali ;

g. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi ;

h. pubblicare un bollettino periodico di informazioni e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato ;

i. promuovere, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. E' istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d. del comma 1.

Articolo 13 -

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla L. 15 dicembre 1972, n. 772.

Articolo 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

- 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

- 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

- 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Articolo 15

Fondi speciali presso le regioni

Gli enti di cui all'articolo 12 comma 1, del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356, devono provvedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, ed a questi gestiti, con la funzione di sostenere e qualificarne l'attività .

Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990 devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35 , terzo comma , del regio decreto 25.4.1929, n 967, e successive modificazioni.

3. le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 , saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale.

Articolo 16 -

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 17

Flessibilità dell'orario di lavoro.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi compatibilmente, con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29.3.1983 n.93, è aggiunto, infine il seguente comma :

"gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestano nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera di volontariato gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza" .